

A large, faint, circular seal of the Municipality of Trieste is centered in the background. It contains a central emblem with a building and two figures, surrounded by Latin text in a circular border.

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANIED ASSIMILATI E LA PULIZIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIESTE**

Redatto ai sensi dell'Art. 198 Comma 2 del D.lgs. 152/2006  
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°71 in data 23.11.

<b>TITOLO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2	Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani	pag. 3
Art. 3	Definizioni	pag. 4
Art. 4	Classificazione dei rifiuti	pag. 6
Art. 5	Competenze del Comune	pag. 6
Art. 6	Rifiuti speciali	pag. 7
Art. 7	Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	pag. 7
Art. 8	Rifiuti sanitari e cimiteriali	pag. 8
Art. 9	Altre particolari categorie di rifiuti	pag. 10
Art. 10	Disposizioni relative alla raccolta degli imballaggi	pag. 10
<b>TITOLO II</b>	<b>NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO, ASPORTO ED AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI</b>	
Art. 11	Area di intervento del servizio di raccolta	pag. 11
Art. 12	Frequenza del servizio	pag. 11
Art. 13	Sistemi di raccolta	pag. 11
Art. 14	Contenitori stradali	pag. 11
Art. 15	Centri di raccolta	pag. 13
Art. 16	Conferimento dei rifiuti	pag. 13
Art. 17	Raccolta e trasporto dei rifiuti	pag. 17
Art. 18	Pesatura dei rifiuti	pag. 17
<b>TITOLO III</b>	<b>NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL TERRITORIO</b>	
Art. 19	Definizione ed area di intervento	pag. 18
Art. 20	Frequenza e modalità dei servizi di pulizia	pag. 18
Art. 21	Attività principali e servizi integrativi	pag. 18
Art. 22	Spazzamento	pag. 19
Art. 23	Raccolta dei rifiuti abbandonati	pag. 19
Art. 24	Diserbamento	pag. 19
Art. 25	Pulizia dei sistemi di captazione delle acque meteoriche	pag. 20
Art. 26	Cestini stradali	pag. 20
Art. 27	Lavaggio stradale	pag. 20
Art. 28	Altri interventi straordinari di pulizia ("pulizie radicali")	pag. 21
Art. 29	Servizi di emergenza	pag. 21
Art. 30	Deiezioni animali	pag. 21
Art. 31	Volantinaggio	pag. 22
Art. 32	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	pag. 22
Art. 33	Pulizia dei terreni non edificati	pag. 23
Art. 34	Pulizia delle aree in concessione ai gestori di parcheggi per autovetture	pag. 23
Art. 35	Pulizia delle aree in concessione a pubblici esercizi	pag. 23
Art. 36	Pulizia delle aree, non in concessione, antistanti i pubblici esercizi	pag. 24
Art. 37	Pulizia delle aree in concessione per attività pubblicitarie, informative e simili	pag. 24
Art. 38	Pulizia delle aree in concessione per attività mercatali	pag. 25
Art. 39	Pulizia delle aree in concessione a circhi, "luna-park" e spettacoli viaggianti simili	pag. 25
Art. 40	Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche	pag. 26
Art. 41	Carico e scarico merci	pag. 27
Art. 42	Cantieri	pag. 27
Art. 43	Cancellazione delle scritte dagli edifici pubblici	pag. 27
Art. 44	Deaffissione dei supporti pubblicitari affissi fuori dagli spazi consentiti.	pag. 27
Art. 45	Sgombero della neve e del ghiaccio	pag. 27
<b>TITOLO IV</b>	<b>CONTROLLI E SANZIONI</b>	
Art. 46	Organi di vigilanza e controllo	pag. 29
Art. 47	Sanzioni	pag. 29
<b>TITOLO V</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	
Art. 48	Osservanza di altre disposizioni	pag. 33
Art. 49	Disposizioni finali	pag. 33

# **TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Trieste e viene adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006.

In particolare stabilisce:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio del Comune di Trieste.

3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano a tutte le sostanze ed i materiali definiti all'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006.

4. Il Comune di Trieste effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, con le modalità stabilite dal presente Regolamento e mediante apposito contratto di servizio stipulato con il Gestore del servizio.

5. Sono rimandate ad apposito separato Regolamento le norme generali di utilizzo dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Trieste.

## **Articolo 2 - Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani**

1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata, al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti. Essa è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere condotta evitando danni o pericoli per la salute, per l'incolumità, per il benessere e per la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- deve perseguire il raggiungimento dei migliori risultati possibili nella riduzione della produzione, nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

**2.** Il Comune promuove iniziative aventi come obiettivo la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tramite :

- campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini;
- la determinazione di condizioni di appalto che diano adeguato valore alla capacità e competenza tecnica in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- la promozione di accordi di programma o protocolli d'intesa finalizzati alla prevenzione, riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e favoriscano il loro recupero e riciclo.

## **Articolo 3 - Definizioni**

**1.** Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- *produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- *detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- *raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- *raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- *smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 (trattamento finale dei rifiuti effettuato in modo tale da non causare pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente);
- *recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006; (in linea generale sono operazioni di riutilizzo e/o di riciclaggio dei rifiuti svolte in modo tale da non causare pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente);
- *centro di raccolta*: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- *spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Ai fini del presente Regolamento, relativamente alla gestione degli imballaggi, si definiscono:

- *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- *imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- *imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- *imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- *rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;
- *produttori*: i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale da imballaggio;
- *utilizzatori*: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- *utente finale*: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- *consumatore*: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

Si definiscono inoltre:

- *utenti domestici*: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- *utenti non domestici*: tutte le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, e le attività produttive e dei servizi, che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- *conferimento*: le modalità secondo le quali il produttore o detentore del rifiuto è tenuto a consegnare il medesimo al servizio di raccolta;
- *isola ecologica*: area stradale non custodita nella quale sono posizionati più contenitori destinati alla raccolta differenziata di frazioni diverse di rifiuti;
- *gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.
- *Codice CER*: è un numero di sei cifre che identifica univocamente le varie tipologie di rifiuti elencati nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) istituito dall'Unione Europea (decisione 2000/532/Ce) e recepito dalla normativa italiana a partire dal 2002.

## **Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti**

1. A seconda della loro origine, i rifiuti sono classificati in *rifiuti urbani* e *rifiuti speciali*.

2. Sono *rifiuti urbani*:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono *rifiuti speciali*:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs. n.152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;

4. A seconda delle caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in *rifiuti pericolosi* e *rifiuti non pericolosi*.

5. Sono *rifiuti pericolosi*:

i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

## **Articolo 5 - Competenze del Comune**

1. Competono al Comune:

- la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113 comma 5 del d.lgs 267/2000 (T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ) e successive modificazioni.
- il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento;

- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dal Titolo II della parte IV del D.lgs 152/2006.
- l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
- l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- l'emissione di ordinanze sindacali di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006;
- l'emissione di ordinanze urgenti volte a ottenere la rimozione di rifiuti da fabbricati, aree scoperte private o terreni non edificati, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi degli Articoli 32 e 33 del presente Regolamento.
- l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito e non conforme ai sensi del presente Regolamento;
- la promozione e la realizzazione di opportune forme di informazione, di educazione, di partecipazione, nei confronti dei cittadini, al fine del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio, anche tramite il Gestore dello stesso e/o con il supporto di associazioni volontaristiche.

## **Articolo 6 - Rifiuti speciali**

1. I rifiuti speciali (ad eccezione di quelli assimilati ai rifiuti urbani) non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta.
2. I produttori ed i detentori di rifiuti speciali sono tenuti a dividere i flussi di detti rifiuti da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati ed a provvedere autonomamente, ed a proprie spese, ad un loro adeguato smaltimento in osservanza di quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs.152/2006.

## **Articolo 7 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**

1. Nelle more della determinazione da parte dello Stato dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del presente Regolamento sono classificati *rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani*, ai fini della raccolta, del recupero e dello smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli qui di seguito elencati:

Alimenti (scarti di) (non liquidi)	Metallo (imballaggi)(non ingombrante)
Alimenti deteriorati	Moquette (non ingombrante)
Alimenti in scatolati (deteriorati)	Molitoria (scarti dell'industria)
Bacelli	Nastri abrasivi
Bucce	Ortaggi (scarti di lavorazione)
Caffè (scarti di)	Paglia (prodotti di)
Camere d'aria	Pagliette (di ferro)
Carta	Pastificazione (residui dell'industria della)
Carta adesiva	Plastica
Carta (fogli di)	Plastica (fogli metallizzati di) (non ingombrante)
Carta metallizzata	Plastica (pannelli di) (non ingombrante)
Carta plastificata	Pelli
Cartone	Pelli (similpelle)
Cassette	Pellicole
Caucciù (polvere) (manufatti e ritagli di)	Resine (termoplastiche,termoindurenti) (manufatti di) (non ingombranti)
Cellophane	
Feltri (tessuti non tessuti)	Rivestimenti (in guaine)
Ferro (manufatti di) (non ingombrante)	Sacchi (di carta o plastica)
Fibre (scarti di)	Segatura
Fiori (scarti di)	Spugna di ferro
Frutta (scarti di lavorazione)	Stracci
Erbe (scarti di)	Stucco (frammenti di)
Gomma (polvere) (manufatti e ritagli di)	Sgranatura (scarti di)
Imbottiture	Sughero (frammenti e manufatti di)
Juta (scarti di)	Tappezzeria
Lattine	Tessuti (tessuti non tessuti)
Legno (pannelli di) (non ingombrante)	Tessuti (scarti e ritagli di)
Legno (scarti di) (non ingombrante)	Toner per stampa esauriti (in Racc. Differenz.)
Legno (pasta di, anche umida purché palabile)	Trucioli (di legno)
Linoleum (non ingombrante)	Vegetali (scarti di)
	Vimini (frammenti e manufatti di)

Per i rifiuti non avviabili a raccolta differenziata, il limite quantitativo di assimilazione equivale a 10 Kg/mq/anno, ovvero di 0,1 mc/mq/anno, calcolato in base alla superficie dei locali assestati all'imposta comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Rimangono, di conseguenza, esclusi dai limiti su esposti i rifiuti assimilati conferiti ai sistemi di raccolta differenziata organizzati dal Gestore del servizio.

2. Sono comunque assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali sanitari non pericolosi definiti nel successivo Articolo 8.

## Articolo 8 - Rifiuti sanitari e rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non a rischio infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, sono definiti *rifiuti speciali sanitari*. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il D.P.R. 15 luglio 2003 n.254.

2. Sono rifiuti sanitari *assimilati*, e dunque considerati dal presente Regolamento e conferibili al servizio pubblico di igiene urbana, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili:



- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell'articolo 195, Comma 2, lettera e), del D.lgs 152/2006;
- la spazzatura;
- rifiuti costituiti da indumenti monouso.

**3.** Ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.lgs 152/2006 i rifiuti cimiteriali sono ricompresi tra i rifiuti urbani. Tali rifiuti, definiti dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254, sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

- a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa come ad esempio le maniglie, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse come ad esempio zinco e piombo);
- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione);
- c) rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale: (i fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse).

**4.** I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) del precedente Comma 3 sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Se necessario, al fine di garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata all'interno dell'area cimiteriale, a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, di cui alla lettera b) del precedente Comma 3, possono essere riutilizzati all'interno della stessa area cimiteriale, avviati a recupero o smaltimento in impianti per rifiuti inerti.

**5.** Il presente Regolamento non si applica alle parti anatomiche riconoscibili ed ai resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione, che sono disciplinate dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254.

## **Articolo 9 - Altre particolari categorie di rifiuti**

1. Ai fini del presente Regolamento, per rifiuti inerti si intendono i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiali da costruzione, i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, ecc.), le rocce e i materiali litoidi da costruzione. Tali rifiuti, se provenienti da attività produttive, sono rifiuti speciali e come tali debbono essere conferiti, a cura e spese dei produttori, ad impianti di recupero o a discariche autorizzate. I soli rifiuti inerti di provenienza domestica (derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio) rientrano nella definizione di rifiuti urbani di cui all'art.184 Comma 2 del D.lgs 152/2006. Tali rifiuti possono essere conferiti, direttamente da parte dell'utente privato, ai Centri di Raccolta secondo le modalità previste dal Regolamento degli stessi.

2. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli, e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili, sono rifiuti speciali e come tali non sono disciplinati dal presente Regolamento. Tali rifiuti devono essere conferiti dai proprietari o dagli organi pubblici ai centri ed agli impianti regolarmente autorizzati. I soli rifiuti costituiti da pneumatici e accumulatori per auto esausti possono essere conferiti, da parte degli utenti domestici, al servizio pubblico di raccolta, mediante consegna diretta presso i Centri di Raccolta comunali, con le modalità definite dal Regolamento degli stessi.

3. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali esausti, prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività, sono rifiuti speciali e come tali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta. Tali olii e grassi devono essere stoccati, a cura dei produttori, conformemente alle disposizioni vigenti e conferiti dagli stessi al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 233 del D.Lgs 152/2006). I soli olii e grassi vegetali ed animali esausti di origine domestica possono essere conferiti, a cura degli utenti, direttamente ai Centri di Raccolta comunali secondo le modalità previste dal Regolamento degli stessi.

## **Articolo 10 - Disposizioni relative alla raccolta degli imballaggi**

1. Le utenze domestiche sono tenute a conferire tutti gli imballaggi esclusivamente in raccolta differenziata con le modalità descritte al successivo Articolo 16.

2. Ai sensi dell'art. 221 comma 4 del D.Lgs 152/2006 le attività produttive (utilizzatori) sono tenute a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti da imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono, tuttavia, conferire i suddetti imballaggi e rifiuti da imballaggio al servizio pubblico, esclusivamente in raccolta differenziata, con esclusione, ai sensi dell'Art.226 D.Lgs 152/2006, degli imballaggi terziari, nei limiti determinati all'Articolo 7 Comma 1 e con le modalità descritte all'Articolo 16 Comma 13 del presente Regolamento.

## **TITOLO II :**

# **NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO, ASPORTO ED AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

### **Articolo 11 - Area di intervento del servizio di raccolta**

1. L'Amministrazione comunale, tramite il Gestore del servizio di igiene urbana, assicura la raccolta dei rifiuti urbani e quella dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, entro i limiti del territorio comunale. Entro tale area è fatto obbligo avvalersi di tale pubblico servizio.

### **Articolo 12 - Frequenza del servizio**

1. Le frequenze del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.

2. Salvo deroghe particolari, i rifiuti indifferenziati e, comunque, i rifiuti contenenti frazioni organiche, sono asportati in tutti i giorni ad eccezione della domenica e dei giorni festivi. Nel caso di più giornate festive consecutive, il servizio di asporto di questi rifiuti non viene sospeso per più di un giorno.

### **Articolo 13 - Sistemi di raccolta**

1. In relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione del territorio, alle esigenze del servizio, la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani può essere svolta secondo le seguenti modalità:

- raccolta con contenitori stradali (cassonetti, "bottini", "campane", ecc.) posizionati sul territorio;
- raccolta "porta a porta" o "raccolta programmata sulla pubblica via", che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione in giorni ed orari prestabiliti;
- raccolta "a domicilio", che prevede il prelievo dei rifiuti presso le utenze domestiche previa prenotazione telefonica dell'utente al Gestore del servizio;
- raccolta presso i Centri di Raccolta presenti sul territorio nelle giornate e negli orari prestabiliti;

2. Per specifiche tipologie di rifiuti o in situazioni particolari, il Gestore del servizio, di concerto con l'Amministrazione Comunale, può istituire, anche temporaneamente, altri sistemi di raccolta previa informazione dell'utenza coinvolta.

### **Articolo 14 - Contenitori stradali**

1. I contenitori posizionati sul territorio comunale sono collocati, di norma, ad una distanza non superiore a 300 metri dalle utenze servite.

2. Il limite della distanza dei 300 metri deve essere verificato tenendo conto del tragitto più breve, regolarmente percorribile a piedi, partendo dall'accesso della proprietà privata sede dell'utenza fino al più vicino contenitore.

- 3.** Il posizionamento dei contenitori è eseguito in base ai seguenti criteri e modalità:
- ottimizzazione dell'organizzazione del servizio;
  - rispetto dei vincoli posti dal D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada);
  - rispetto della salvaguardia dell'igiene evitando, ove possibile, una collocazione troppo in prossimità di finestre al pianterreno, attività commerciali riguardanti la ristorazione, la distribuzione alimentare o le farmacie;
  - in modo da permettere, salvo difficoltà di carattere tecnico-logistico, la collocazione, a fianco dei contenitori per i rifiuti indifferenziati, anche di tutti i tipi di contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti differenziati;
  - in conformità a precise disposizioni in materia di sicurezza esplicitamente indicate dagli organismi preposti al mantenimento dell'ordine pubblico;
- 4.** Il Gestore del servizio, per proprie esigenze tecnico/organizzative, ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno di aree private previo accordo con i proprietari delle stesse.
- 5.** Le utenze possono richiedere "contenitori dedicati" da collocare all'interno delle proprie aree private. Il Gestore, valutate le richieste in funzione dell'organizzazione del servizio, potrà accoglierle addebitando, ai richiedenti, i maggiori oneri derivanti dalla "personalizzazione" del servizio, che verranno quantificati secondo un tariffario approvato dal Comune.
- 6.** Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, così come, in generale, nei casi di nuove costruzioni/ristrutturazioni pubbliche o private, devono essere previsti, obbligatoriamente, gli spazi per la realizzazione delle "isole ecologiche" destinate al posizionamento dei contenitori dei rifiuti urbani ed assimilati, sulla base di standard predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. Per tali "isole ecologiche" potranno anche essere previste, d'intesa con il Gestore del servizio, sistemazioni in impianti interrati.
- 7.** Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature, scavi o altri lavori ad opera di privati, che necessitino lo spostamento delle posizioni dei contenitori stradali, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Lo spostamento ed il ripristino della posizione originaria e della relativa segnaletica orizzontale, nonché i possibili disservizi conseguenti a tali spostamenti, sono a carico della ditta esecutrice dei lavori. Tali oneri verranno quantificati secondo un tariffario approvato dal Comune.
- 8.** I contenitori stradali (cassonetti, "bottini", "campane", ecc.) collocati in luoghi particolarmente esposti al vento o con problematiche orografiche (pendenze stradali elevate, ecc.) sono provvisti di sistemi che evitano la possibilità di spostamento, ribaltamento ed ogni pericolo per l'utenza.
- 9.** I contenitori stradali vengono lavati e disinfettati con adeguata periodicità, tenendo conto anche della stagionalità, al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
- 10.** Le aree destinate alle isole ecologiche o ai singoli contenitori stradali sono, di norma, delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo.

11. E' vietato ostacolare le operazioni di vuotatura dei contenitori effettuate dagli addetti del Gestore del servizio o di conferimento da parte degli utenti. A tale riguardo si applicano gli articoli 157 e 158 del D.Lgs.N.285/1992 (Codice della Strada) che vietano la fermata o la sosta davanti ai contenitori per rifiuti urbani o, comunque, la sosta in modo difforme dalla segnaletica orizzontale.

12. E' vietato lo spostamento, anche temporaneo, da parte di soggetti diversi dal Gestore, dei contenitori dalla loro sede predefinita.

13. Salvo specifico permesso da parte del Gestore, è vietato apporre materiale propagandistico/informativo di qualsiasi natura sui contenitori stradali.

14. E' vietato tracciare scritte, graffiti o segni di qualsiasi genere sui contenitori stradali.

15. E' vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

16. In caso di inosservanza dei divieti di cui ai precedenti Commi 12, 13, 14 e 15, i responsabili saranno tenuti, oltre al pagamento della sanzione prevista, al risarcimento, ai sensi di legge, dei danni subiti dal Gestore del servizio.

## **Articolo 15 – Centri di Raccolta**

1. Presso i Centri di Raccolta vanno conferite, a cura dei produttori e dei soggetti autorizzati, le tipologie di rifiuti urbani ed assimilati, nonché quelle comunque consentite dalle normative vigenti, con le modalità indicate dal Gestore del servizio e definite dall'apposito "*Regolamento per la gestione dei Centri di Raccolta dei rifiuti del Comune di Trieste*".

2. L'elenco di tutte le tipologie di rifiuti dei quali i Centri di Raccolta sono autorizzati alla ricezione, ed ogni sua variazione, viene reso noto all'utenza da parte dell'Amministrazione Comunale tramite il Gestore del servizio. Tale elenco è allegato al *Regolamento di gestione dei Centri di Raccolta dei rifiuti del Comune di Trieste* ed è citato anche al successivo Articolo 16 Comma 3.

## **Articolo 16 – Conferimento dei rifiuti**

1. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase in cui i rifiuti vengono consegnati dagli utenti al Gestore del servizio al fine di consentire l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta ed avvio a recupero o smaltimento), seguendo le modalità impartite e pubblicizzate dal Gestore del servizio stesso.

Può avvenire mediante:

- introduzione nei contenitori stradali;
- consegna presso i Centri di Raccolta;
- consegna diretta, da parte delle utenze domestiche, al personale del Gestore del servizio, presso il luogo di produzione (raccolta "a domicilio" su prenotazione);
- consegna diretta degli imballaggi, da parte delle utenze non domestiche al personale del Gestore del servizio, presso il luogo di produzione, nelle sole zone ove il servizio è attivo (raccolta "porta a porta" degli imballaggi.);
- consegna indiretta degli imballaggi, da parte delle utenze non domestiche, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio ("raccolta programmata sulla pubblica via" degli imballaggi presso gli autocarri di asporto o con eventuale deposito a terra per il tempo strettamente necessario alle operazioni di prelievo).

2. E' fatto obbligo, per l'utente, selezionare per tipologia e conferire opportunamente in modo separato tutti i rifiuti urbani o assimilati, per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata mediante specifici contenitori stradali (purché presenti entro 300 metri dall'utenza), o "porta a porta", o "raccolta programmata sulla pubblica via", o su prenotazione "a domicilio", o previo conferimento presso i Centri di Raccolta, secondo quanto definito dal presente Regolamento o con le modalità definite e rese pubbliche dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore del servizio.

3. I rifiuti per i quali è reso obbligatorio il conferimento in modo differenziato sono i seguenti:

a) Conferimento nei contenitori stradali

- carta e cartone (fogli, giornali, quaderni, libri, imballaggi in carta e cartone, cartoni per bevande, cartone in pezzi, ecc.) (CER 200101, CER 150101);
- imballaggi in vetro (bottiglie e vasetti di vetro, ecc.) ( CER 150107, CER 200102);
- lattine (lattine di alluminio, barattoli e scatolette in banda metallica) (CER150104) ;
- imballaggi in plastica (bottiglie e flaconi di plastica, vaschette per alimenti anche in polistirolo, ecc.) (CER 150102, CER 200139);
- indumenti usati (capi di abbigliamento in buone condizioni, accessori, scarpe, borse, biancheria per la casa) (CER 200110);
- pile (pile esauste ed accumulatori di telefoni cellulari) (CER 200134);

b) Conferimento tramite la raccolta "porta a porta" o "programmata sulla pubblica via"

- imballaggi e rifiuti da imballaggio in carta e cartone, carta e cartone (CER 150101, CER 200101);
- toner per stampa esauriti (CER 080318);
- i rifiuti conferiti in modo differenziato, di cui alla lettera a), nei quartieri e/o nelle aree urbane oggetto di specifici progetti promossi dal Comune, nei limiti della disponibilità di bilancio, e gestiti direttamente dal Gestore del servizio di igiene urbana e/o da imprese private e del sociale che operano sul territorio;
- il rifiuto umido nei quartieri e/o nelle aree urbane oggetto di specifici progetti promossi dal Comune, nei limiti della disponibilità di bilancio, e gestiti direttamente dal Gestore del servizio di igiene urbana e/o da imprese private e del sociale che operano sul territorio.

c) Conferimento tramite la raccolta "a domicilio" su prenotazione

- oggetti ingombranti in legno, metallo o altro materiale (come ad esempio: mobili, reti da letto, materassi, ecc.) (CER 200307);
- rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (come ad esempio: lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, condizionatori, scaldabagni, ecc.) (CER 200123\*, CER 200121\*, CER 200136, CER 200135\*).

d) Conferimento presso i Centri di Raccolta

- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) (come ad esempio: frigoriferi, congelatori, condizionatori, scaldabagni elettrici, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura elettrici, stufe elettriche, forni a microonde, apparecchi televisivi, monitor, aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, tostapane, friggitrice, frullatori, macinacaffè elettrici, apparecchi tagliacapelli,

asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, orologi elettrici, bilance elettriche, ventilatori, personal computer, computer portatili, agende elettroniche, stampanti, copiatrici, macchine da scrivere elettriche, calcolatrici tascabili e da tavolo, fax, telex, telefoni, telefoni senza filo, telefoni cellulari, segreterie telefoniche, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti musicali, altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, seghe elettriche, utensili elettrici per segare, trapanare, saldare, spruzzare, avvitare, ecc., tagliaerba, giocattoli elettrici, consolle di videogiochi, computer per pratiche sportive, apparecchi di illuminazione, tubi fluorescenti, sorgenti luminose fluorescenti, ecc.) (CER 200123\*, CER 200121\*, CER 200136, CER 200135\*)

- apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci I60209 e I60212 (CER I60213\*)
- rifiuti ingombranti in legno, metallo o altro materiale (come ad esempio: mobili, reti da letto, materassi , ecc.) (CER 200307)
- metallo (CER 200140);
- legno (CER 200138);
- imballaggi in legno (CER I50103);
- imballaggi in carta e cartone (CER I50101);
- imballaggi in vetro (CER I50107);
- imballaggi in plastica (CER I50102)
- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (come quelli etichettati con simbolo “T” e/o “F”, “Teschio” o “Fiamma”) (CER I50110\*);
- vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose (CER 200127\*);
- pneumatici fuori uso (CER I60103);
- batterie al piombo (CER I60601\*);
- toner per stampa esauriti (CER 080318);
- scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione (CER I30205\*);
- oli e grassi commestibili (CER 200125);
- rifiuti misti dell’attività della costruzione e demolizione (derivanti da piccole ristrutturazioni domestiche eseguite in proprio) (CER I70904);
- rifiuti biodegradabili (come rifiuti vegetali da potatura o sfalcio dei giardini privati) (CER 200201);

Il precedente elenco dei rifiuti da avviare obbligatoriamente a raccolta differenziata potrà essere integrato/modificato in funzione di nuove modalità di raccolta, condivise con il Gestore, anche a seguito di sopravvenute variazioni normative o autorizzative.

**4.** I rifiuti urbani o assimilati agli urbani, non ingombranti, per i quali non è prevista la raccolta differenziata, vanno conferiti negli appositi contenitori stradali destinati ai rifiuti indifferenziati.

**5.** I rifiuti urbani o assimilati agli urbani, non ingombranti, da conferire nei contenitori stradali, devono essere preventivamente chiusi in sacchi o simili al fine di evitare la loro dispersione accidentale o il diffondersi di polveri o cattivi odori.

**6.** In deroga all’obbligo di conferimento mediante impiego di sacchi, di cui al precedente Comma 5, sono:

- i rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento stradale effettuato dagli addetti operanti per conto del Gestore del servizio;

- i rifiuti urbani o assimilati agli urbani, per i quali è obbligatorio il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata, costituiti da materiali secchi (come ad es.: carta, cartone, bottiglie di vetro, lattine, flaconi di plastica, ecc.) purché non contaminati da liquidi o polveri.

**7.** Nell'eventualità della presenza di parti taglienti o acuminati nei rifiuti indifferenziati da conferire nei contenitori stradali, le stesse devono essere avvolte con idonei materiali protettivi o comunque trattate in modo da garantire l'incolumità degli addetti nelle operazioni di raccolta, recupero o smaltimento.

**8.** E' obbligatorio ridurre il volume dei rifiuti da imballaggio in cartone, spezzettandoli o piegandoli, prima di conferirli negli appositi contenitori stradali della raccolta differenziata.

**9.** Nei contenitori stradali non possono essere introdotti :

- rifiuti pericolosi;
- rifiuti speciali non assimilati;
- rifiuti ingombranti;
- rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche;
- sostanze liquide;
- rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni;
- parti di veicoli;
- materiali accesi;
- rifiuti la cui composizione merceologica e consistenza possa arrecare danno ai mezzi di trasporto del Gestore del servizio o all'impianto di termovalorizzazione.

**10.** Dopo l'introduzione dei rifiuti nei contenitori stradali è obbligatorio provvedere alla chiusura dei coperchi di questi ultimi.

**11.** Nel caso in cui i contenitori abituali risultino colmi è fatto obbligo di servirsi di quelli con capienza disponibile, con il divieto di lasciare rifiuti al suolo come previsto dai successivi Articoli 22 e 23.

**12.** E' vietato rovistare all'interno dei contenitori stradali (cassonetti, "bottini", ecc.) e sottrarre materiale dai rifiuti ivi conferiti.

**13.** Il conferimento dei rifiuti da imballaggio, da parte delle utenze non domestiche, deve essere effettuato usufruendo del sistema di raccolta diretta "porta a porta", nei giorni ed all'ora indicata dal Gestore del servizio, o mediante introduzione nei contenitori stradali. Ove il servizio di consegna diretta "porta a porta" non è attivo, gli imballaggi potranno essere consegnati presso gli autocarri di asporto, o depositati a terra in determinate aree (in deroga a quanto previsto all'Articolo 23 del presente Regolamento), esclusivamente secondo le modalità e gli orari indicati dal Gestore in funzione dell'apposito servizio di "raccolta programmata sulla pubblica via".

**14.** Se il conferimento di rifiuti ingombranti di origine domestica viene effettuato mediante il servizio di raccolta "a domicilio" su prenotazione presso le abitazioni private, il rifiuto ingombrante dovrà essere depositato, nel giorno ed all'ora indicata dal Gestore del servizio, all'interno del portone o, comunque, dell'accesso alla proprietà privata, all'altezza del piano stradale, nelle immediate vicinanze della strada pubblica.



**15.** E' vietato il conferimento al servizio pubblico di raccolta istituito dal Comune di Trieste di rifiuti prodotti al di fuori del suo territorio e/o la cui gestione ricada nella competenza di altri soggetti.

**16.** L'obbligatorietà del conferimento in modo differenziato dei rifiuti tramite i contenitori stradali, di cui al Comma 3, punto a), del presente Articolo, si applica a partire dalla data del 01.06.2011.

### **Articolo 17 - Raccolta e trasporto dei rifiuti.**

**1.** I mezzi utilizzati per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sono idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

**2.** I mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta sono lavati e disinfettati con adeguata periodicità al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

**3.** I mezzi impiegati nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ottemperano alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni (quali l'accesso a corsie preferenziali, aree pedonali, ecc.).

### **Articolo 18 – Pesatura dei rifiuti**

**1.** Il Comune di Trieste provvede, tramite il Gestore del servizio di igiene urbana, alla pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti nel proprio territorio.

**2.** Le pesature vengono effettuate, mediante apparecchiature omologate, prima delle operazioni di stoccaggio, recupero, termovalorizzazione o smaltimento, presso gli impianti autorizzati cui il Gestore del servizio avvia i rifiuti raccolti.

**3.** Il Comune rende pubblici tutti i dati relativi alle pesature dei rifiuti, al pari di tutti i dati relativi ai soggetti che li trasportano ed ai soggetti destinatari, sia ai fini delle dichiarazioni obbligatorie per Legge, sia ai fini della massima trasparenza nei confronti dei cittadini.

## **TITOLO III : NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL TERRITORIO**

### **Articolo 19 – Definizione ed area di intervento**

1. Per pulizia del territorio si intende l'attività di rimozione, ed il successivo avvio a recupero o smaltimento, dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e piazze pubbliche o sulle strade private soggette ad uso pubblico aventi i requisiti descritti al successivo Comma 2.

2. I servizi di pulizia del territorio vengono effettuati, tramite il Gestore del servizio, entro i confini del territorio del Comune di Trieste, comprendendo:

- le strade e le piazze comunali,
- le strade vicinali di uso pubblico;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- le strade private soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente ed impiegate prevalentemente per il pubblico transito, senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi.
- le spiagge marittime entro i confini comunali, non date in concessione.

3. Al Comune di Trieste non competono i servizi di pulizia del territorio:

- sulle strade private, non aventi i requisiti di cui al precedente Comma 2;
- sulle spiagge marittime, sulle rive dei fiumi e dei torrenti, nonché delle scarpate ferroviarie o tramviarie e di quelle autostradali, anche se presenti nell'ambito del territorio comunale, per le quali la raccolta ed il trattamento dei rifiuti è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

### **Articolo 20 - Frequenza e modalità dei servizi di pulizia**

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di pulizia vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona della città, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'Articolo 1 del presente Regolamento, con particolare attenzione alla tutela igienico-sanitaria ed al decoro dell'ambiente cittadino.

### **Articolo 21 - Attività principali e servizi integrativi**

1. La pulizia del territorio comprende le seguenti attività principali e servizi integrativi:

- lo spazzamento;
- la raccolta dei rifiuti eventualmente abbandonati al suolo;
- il diserbamento, ovvero l'asportazione delle erbacce, degli arbusti e della sterpaglia presenti sui cigli stradali;
- la pulizia dei sistemi superficiali ("bocche di lupo", griglie, ecc.) e sotterranei (pozzetti di contenimento/ispezione) di captazione delle acque meteoriche;
- la vuotatura dei cestini portarifiuti stradali;
- il lavaggio stradale;
- gli interventi straordinari di pulizia ("pulizie radicali");
- i servizi di emergenza;
- la cancellazione delle scritte dalle superfici esterne degli edifici pubblici;

- la deaffissione dei supporti pubblicitari affissi fuori dagli spazi consentiti;
- lo sgombero della neve e del ghiaccio.

## **Articolo 22 - Spazzamento**

1. L'attività di spazzamento viene svolta esclusivamente nelle strade e piazze di cui al Comma 2 dell' Articolo 19, purché regolarmente pavimentate.
2. L'attività di spazzamento viene svolta manualmente e con l'ausilio di mezzi meccanici.
3. L'attività di spazzamento manuale comprende, oltre all'asportazione dei rifiuti dalle strade e dalle piazze, anche:
  - la pulizia dei sistemi superficiali di captazione delle acque meteoriche (caditoie, griglie, ecc.);
  - il "diserbamento ordinario minuto" inteso come asportazione di piccoli cespi di erbacce che infestano tratti limitati di strade e/o marciapiedi.
4. L'attività di spazzamento meccanizzato viene svolta, in supporto a quella manuale, con speciali automezzi aspiranti provvisti di spazzole ("spazzatrici").
5. Nell'attività di spazzamento è ricompresa anche la raccolta del fogliame.
6. E' vietato gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto anche di moderate dimensioni (cartacce, mozziconi di sigarette, biglietti, lattine, bottiglie, ecc.).

## **Articolo 23 - Raccolta dei rifiuti abbandonati.**

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.
2. L'attività di raccolta dei rifiuti eventualmente abbandonati viene svolta:
  - dal Gestore del servizio, sulle strade e piazze cittadine oltre che nelle immediate vicinanze ai confini delle stesse;
  - da soggetti autorizzati, incaricati dai Servizi Comunali competenti, negli altri casi.
3. I responsabili dell'abbandono, oltre al pagamento della sanzione prevista, sono tenuti alla rimozione ed avvio a regolare recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di inosservanza, saranno tenuti al pagamento della sanzione prevista per questa ulteriore inadempienza ed al rimborso delle spese sostenute dal Gestore del servizio qualora si sia reso necessario un suo specifico intervento.

## **Articolo 24 - Diserbamento**

1. L'attività di diserbamento consiste nell'eliminazione delle erbacce infestanti e degli arbusti che arrecano danno al decoro dell'ambiente urbano e difficoltà al transito dei pedoni nonché a quello veicolare.
2. L'attività di diserbamento viene svolta sulle strade e piazze descritte al Comma 2 dell'Articolo 19, purché regolarmente pavimentate e sui cigli stradali (su entrambi i lati di ogni corsia di marcia delle carreggiate).

## **Articolo 25 - Pulizia dei sistemi di captazione delle acque meteoriche**

1. L'attività di pulizia dei sistemi, superficiali e sotterranei, di captazione delle acque meteoriche (caditorie, griglie, pozzetti di sedimentazione, ecc.) viene svolta mediante l'impiego di apposite autobotti aspiranti.
2. L'attività di pulizia dei sistemi di captazione delle acque meteoriche, comunemente definita "espurgo pozzetti", viene effettuata anche previa istituzione di divieti di sosta temporanei nei tratti di strada interessati.
3. E' vietato gettare rifiuti, materiali o oggetti di qualsiasi natura, nonché versare acque putride, liquidi colorati o oleosi, nelle caditoie, nelle griglie o lungo le cunette stradali.

## **Articolo 26 - Cestini stradali**

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle strade e piazze pubbliche, o aperte al pubblico, sul territorio comunale sono posizionati cestini stradali destinati esclusivamente al conferimento dei piccoli rifiuti prodotti dai pedoni. Tali cestini possono anche essere dotati di posacenere.
2. Nei cestini stradali è vietato conferire rifiuti pericolosi, rifiuti di origine domestica o quelli prodotti da attività commerciali o di servizio.
3. Nei posacenere associati ai cestini stradali, ove presenti, possono essere conferiti esclusivamente mozziconi di sigarette/sigari opportunamente spenti.
4. E' vietato rovistare all'interno dei cestini stradali e sottrarre materiale dai rifiuti ivi conferiti.
5. Salvo specifico permesso da parte del Gestore, è vietato apporre materiale propagandistico di qualsiasi natura sui cestini stradali.
6. E' vietato tracciare scritte o segni di qualsiasi genere sui cestini stradali.
7. E' vietato manomettere o danneggiare i cestini stradali.
8. E' vietato lo spostamento, anche temporaneo, da parte di soggetti diversi dal Gestore, dei cestini stradali dalla loro sede predefinita.
9. In caso di inosservanza dei divieti di cui ai precedenti Commi 6 e 7, i responsabili saranno tenuti, oltre al pagamento della sanzione prevista dal presente Regolamento, al risarcimento, ai sensi di legge, dei danni subiti dal Gestore del servizio.

## **Articolo 27 – Lavaggio stradale**

1. Ai fini dell'eliminazione di imbrattamenti, polveri, ecc., il Comune, per il tramite del Gestore, può effettuare lavaggi di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico. A seconda della dimensione e delle caratteristiche delle aree oggetto di intervento vengono impiegati spazzatrici dotate di lancia o autobotti "lavastrade".
2. E' vietato lordare il suolo pubblico con liquidi o materiali imbrattanti o maleodoranti.
3. E' vietato lordare il suolo pubblico con minzioni e/o deiezioni umane.
4. Derogano al divieto di cui al precedente Comma 3 i bambini fino al compimento del sesto anno di età.

5. I responsabili dell'imbrattamento, oltre al pagamento della sanzione prevista, saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Gestore del servizio qualora si sia reso necessario un suo specifico intervento.

## **Articolo 28 – Altri interventi straordinari di pulizia (“pulizie radicali”)**

1. Il Comune, per il tramite del Gestore del servizio, può provvedere all'effettuazione di specifici interventi mirati ad una più efficace ed approfondita pulizia di determinate aree del territorio comunale. Questi interventi, comunemente definiti “pulizie radicali”, sono attività combinate di spazzamento, diserbamento, espurgo pozzetti e lavaggio stradale.

2. Per agevolare l'esecuzione delle “pulizie radicali”, l'Amministrazione comunale, su richiesta del Gestore, può istituire dei divieti temporanei di sosta e/o transito dei veicoli nelle vie e piazze interessate dall'intervento.

## **Articolo 29 – Servizi di emergenza**

1. Il Comune, tramite soggetto individuato dal Gestore del servizio di igiene urbana, assicura, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la pronta disponibilità una squadra di addetti che interviene per :

- la rimozione dalle strade di qualsiasi materiale solido, inerte o lubrificante che rendesse pericoloso il traffico veicolare o pedonale;
- il transennamento di tratti di strada e/o di marciapiedi in presenza di pericoli imminenti (caduta muri, cedimenti stradali, finestre pericolanti, ecc.);
- la raccolta delle siringhe abbandonate nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, che vengono prelevate da operatori dotati idonee attrezzature, e vengono e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti, come previsto dalla normativa vigente.

2. In caso di incidente stradale o altro evento che abbia causato lo sversamento di materiali solidi o fluidi sul suolo, di cui al precedente Comma 1, e che renda necessaria la pulizia del manto stradale o dei marciapiedi, i responsabili sono tenuti a rimborsare, al soggetto che l'ha effettuata per conto del Comune, le spese sostenute per la specifica pulizia.

## **Articolo 30 - Deiezioni animali**

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali, compresi i conduttori incaricati anche momentaneamente della loro custodia, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico o di uso pubblico dell'intero territorio comunale (vie, piazze, aiuole ed aree verdi in generale, comprese quelle eventualmente destinate agli animali stessi).

2. I soggetti di cui al precedente Comma 1, che si trovano a condurre animali su un'area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta, sacchetto o altro adeguato strumento con il quale devono provvedere a raccogliere le deiezioni prodotte dagli animali stessi. Tali oggetti devono essere esibiti su richiesta della Polizia Municipale, delle Guardie Ambientali o di altri soggetti autorizzati.

3. Le deiezioni raccolte, ben chiuse in sacchetti, dovranno essere conferite nei contenitori stradali per rifiuti (cassonetti, "bottini" o cestini).
4. I soggetti di cui al precedente Comma 1 hanno l'obbligo di impedire che gli animali urinino su portoni, porte e vetrine dei negozi, mezzi di trasporto.
5. Derogano agli obblighi di cui ai Commi 1, 2, 3 e 4 del presente Articolo i soggetti non vedenti, gli ipovedenti o i portatori di handicap fisico o psichico, adeguatamente "certificato".
6. L'Amministrazione comunale provvede a realizzare nelle aree verdi, in cui sia permesso l'accesso dei cani, spazi specifici destinati a toilette per i cani.

### **Articolo 31 - Volantinaggio**

1. Al fine di mantenere la pulizia del territorio, è vietato abbandonare, depositare o affiggere volantini, o altro materiale pubblicitario o propagandistico/informativo:
  - sulle strade e aree pubbliche;
  - sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico;
  - sugli arredi urbani di qualsiasi natura;
  - su qualsiasi parte esterna degli immobili pubblici o privati;
  - su qualsiasi struttura stradale fissa o provvisoria;
  - su qualsiasi impianto o corpo tecnico presente sulla strada pubblica o comunque soggetta ad uso pubblico;
  - sui semafori, sui pali della segnaletica stradale e simili;
  - sui veicoli in sosta.
2. Sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito è consentito esclusivamente il volantinaggio mediante consegna a mano.
3. Il Comune, per casi specifici, può autorizzare deroghe totali o parziali a quanto disposto nei precedenti Commi 1 e 2.

### **Articolo 32 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi responsabili, siano essi conduttori, amministratori o proprietari, i quali devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti responsabili, di cui al precedente Comma 1, sono tenuti a predisporre idonee opere (ad es.: recinzioni, ecc.), fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti.
3. Qualora i responsabili sopradescritti non provvedessero agli obblighi di cui al precedente Comma 1 e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il parere dell'A.S.S.L. territorialmente competente, emanerà un'ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il Gestore del servizio pubblico o, se necessario, una ditta autorizzata specializzata, esegua con urgenza, e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

### **Articolo 33 - Pulizia dei terreni non edificati**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, e da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

2. I soggetti responsabili, di cui precedente Comma 1, sono tenuti a predisporre, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, opportune misure (ad es.: recinzioni, cartelli dissuasori, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, canali di scolo e ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

3. Qualora i responsabili sopradescritti non provvedessero agli obblighi di cui al precedente Comma 1 e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il parere dell'A.S.S.L. territorialmente competente, emanerà un'ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il Gestore del servizio pubblico o, se necessario, una ditta autorizzata specializzata, esegua con urgenza, e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

### **Articolo 34 - Pulizia delle aree in concessione ai gestori di parcheggi per autovetture**

1. I gestori di parcheggi a pagamento per autovetture, che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti mantenere pulita l'area da essi occupata.

2. La pulizia, di cui al precedente Comma 1, deve essere mantenuta in tutti i giorni e per tutto il periodo di validità della concessione.

3. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25 Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

### **Articolo 35 - Pulizia delle aree in concessione a pubblici esercizi**

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico debbono provvedere a mantenere pulita l'area da essi occupata.

2. La pulizia, di cui al precedente Comma 1, deve essere mantenuta in tutti i giorni e per tutto il periodo di validità della concessione.

3. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25 Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

3. La pulizia dei sistemi di captazione delle acque meteoriche presenti nelle aree date in concessione resta a carico del Gestore del servizio.

5. I soggetti di cui al precedente Comma 1 sono inoltre tenuti, ferme restando le disposizioni previste per le occupazioni del suolo pubblico, a posizionare, a propria cura e manutenzione, all'interno dell'area di competenza un adeguato numero di contenitori portarifiuti e di posacenere destinati a raccogliere i rifiuti ed i mozziconi di sigaretta prodotti durante l'orario di attività.

In particolare, i posacenere dovranno essere collocati :

- almeno uno in corrispondenza di ogni ingresso del pubblico esercizio;
- uno su ogni tavolo e/o postazione "poggiabicchieri - poggiagomiti" eventualmente esistente all'esterno.;

6. Nelle aree in concessione ai pubblici esercizi è fatto divieto, conformemente a quanto indicato all'Articolo 22 Comma 6, di gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto anche di moderate dimensioni (come, ad esempio, i mozziconi di sigarette) e, conformemente a quanto indicato all'Articolo 27 Comma 2, qualsiasi tipo di materiale imbrattante (come, ad esempio, le gomme da masticare).

### **Articolo 36 - Pulizia delle aree, non in concessione, antistanti i pubblici esercizi**

1. I gestori dei pubblici esercizi devono provvedere a mantenere pulita l'area pubblica, o comunque aperta al pubblico transito, nel tratto antistante i vani del locale di competenza, per l'intera larghezza del marciapiedi o, in assenza di quest'ultimo, per una larghezza di almeno 150 cm.

2. L'effettuazione della pulizia, di cui al precedente Comma 1, deve essere fatta in tutti i giorni in cui gli esercizi sono aperti, indipendentemente dagli interventi di spazzamento stradale effettuati dal Gestore del servizio e dalla frequenza degli stessi.

3. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25 Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

4. I soggetti di cui al precedente Comma 1 sono altresì tenuti, ferme restando le disposizioni previste per le occupazioni del suolo pubblico, a posizionare, a propria cura e manutenzione, un adeguato numero di posacenere che dovranno essere regolarmente svuotati.

Gli stessi andranno collocati:

- almeno uno in corrispondenza di ogni ingresso del pubblico esercizio;
- uno su ogni postazione "poggiabicchieri - poggiagomiti" eventualmente esistente all'esterno.

### **Articolo 37 - Pulizia delle aree in concessione per attività pubblicitarie, informative e simili**

1. I concessionari ed occupanti del suolo pubblico, con singole postazioni di limitate dimensioni, destinate ad attività informative, pubblicitarie e simili, istituite al di fuori del contesto di manifestazioni ( di cui all'Articolo 40 del presente Regolamento ), o con postazioni destinate a riprese televisive e cinematografiche, devono mantenere costantemente pulito il suolo da essi occupato, oltre all'area attorno alle rispettive



postazioni, per una fascia di almeno due metri di larghezza, da tutti i rifiuti prodotti dalla loro attività o conseguenti alla stessa.

2. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25 Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

### **Articolo 38 - Pulizia delle aree in concessione per attività mercatali**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita fissi o ambulanti, nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, devono mantenere costantemente pulito il suolo da essi occupato, oltre all'area attorno alle rispettive postazioni, per una fascia di almeno due metri di larghezza, da tutti i rifiuti prodotti dalla loro attività o conseguenti dalla stessa.

2. Nel caso più concessionari siano concentrati entro un ben definito perimetro, gli stessi devono, in accordo tra loro, provvedere a mantenere la costante pulizia di tutta l'area racchiusa nello stesso, in modo che non si abbiano dispersioni di rifiuti e che, allontanati i banchi di vendita, l'area risulti perfettamente pulita.

3. Analogo obbligo di adempiere autonomamente alla pulizia, di cui al precedente Comma 1, è egualmente previsto per i concessionari ed occupanti di singoli posti di vendita, istituiti al di fuori di mercati o del contesto di manifestazioni (di cui all'Articolo 40 del presente Regolamento).

4. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25 Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

5. I soggetti di cui al precedente Comma 1 devono raccogliere i rifiuti e conferirli in modo differenziato o, comunque, secondo le modalità rese note dal Gestore del servizio.

### **Articolo 39 - Pulizia delle aree in concessione a circhi, "luna-park" e spettacoli viaggianti simili**

1. In caso di spettacoli viaggianti, come circhi, "luna-park" e simili, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di provvedere alla pulizia del suolo dato in concessione, alla raccolta dei rifiuti prodotti ed al loro conferimento in modo differenziato o, comunque, secondo le modalità rese note dal Gestore del servizio.

2. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nell'area di competenza spingendoli al di fuori della stessa o, come definito dall'Articolo 25 Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

3. I letami, gli escrementi animali e i reflui zootecnici derivanti dai circhi, dagli spettacoli viaggianti ed, in generale, dalle aree di sosta di animali, sono esclusi dal servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.

**4.** L'Amministrazione comunale chiede la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia ed a copertura degli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Gestore del servizio pubblico. La cauzione sarà restituita dopo sopralluogo da parte degli uffici tecnici del Comune che confermi l'avvenuta regolare pulizia del suolo occupato.

**5.** Il Gestore del servizio, per esigenze tecnico/organizzative connesse con l'asporto dei rifiuti, potrà, previo accordo con i titolari delle concessioni indicate nel presente Articolo, istituire servizi "dedicati" per compensare la maggiore produzione dei rifiuti. Tali eventuali oneri aggiuntivi, calcolati in base ad un tariffario approvato dal Comune, dovranno essere liquidati direttamente al Gestore.

## **Articolo 40 - Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche**

**1.** Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare, anche senza fini di lucro, manifestazioni che prevedano l'occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico (quali concerti, fiere, sagre, feste, mostre, eventi sportivi, ecc.), allo scopo di garantire, nel corso ed al termine di queste, una adeguata pulizia del suolo e la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza delle manifestazioni stesse, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio il programma delle iniziative, specificando le aree interessate dalle stesse. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione con il Gestore stesso.

**2.** Oltre all'area data in concessione, in sede di accordo con il Gestore del servizio, potranno essere definiti anche i limiti di un'area limitrofa circostante, nella quale dovrà egualmente essere garantita la pulizia.

**3.** Nella convenzione il Gestore del servizio, valutata la potenziale produzione di rifiuti in relazione al tipo di manifestazione, indicherà ai soggetti promotori di cui al Comma 1 le modalità con le quali garantire direttamente la pulizia e, qualora necessari, gli interventi straordinari cui dovrà farsi carico; l'onere di tali interventi sarà addebitato ai promotori.

**4.** I soggetti promotori di cui al precedente Comma 1 dovranno, altresì, provvedere affinché gli effettivi occupanti dell'area avuta in concessione adottino ogni protezione utile ad evitare imbrattamenti del suolo (come ad esempio la copertura delle superfici occupate dagli stand gastronomici o da veicoli).

**5.** Al termine delle manifestazioni, le aree interessate dalle stesse, compresa quella limitrofa di cui al precedente Comma 2, dovranno essere pulite nel più breve tempo possibile. Oltre all'asportazione di ogni rifiuto dal suolo dovrà essere previsto il lavaggio dei tratti di suolo pubblico eventualmente imbrattati e, ove necessario, la pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali otturati.

**6.** I rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni dovranno essere raccolti in modo differenziato o comunque secondo le indicazioni del Gestore. Gli stessi sono da

considerare rifiuti urbani. Il loro avvio a recupero o a smaltimento restano a carico del Comune di Trieste.

### **Articolo 41 - Carico e scarico merci**

1. Chiunque effettua operazioni di carico e scarico di merci o materiali che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, su area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla completa pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo, di cui al precedente Comma 1, la pulizia del suolo imbrattato sarà effettuata dal Gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa e l'applicazione della penale prevista dal presente Regolamento nei confronti dei responsabili inadempienti.

### **Articolo 42 - Cantieri**

1. I responsabili di cantieri di qualsiasi natura, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, devono attrezzare le aree interessate con idonee opere (recinzioni, ecc.), ed attuare opportuni provvedimenti (lavaggio dei mezzi d'opera, ecc.), al fine di impedire la fuoriuscita di materiali, o rifiuti in genere, che possano imbrattare le strade e/o otturare i sistemi di captazione delle acque meteoriche.
2. In caso di mancata attuazione delle misure e dei provvedimenti di cui al precedente Comma 1, la pulizia del suolo imbrattato e quella dei sistemi di captazione delle acque meteoriche saranno effettuate dal Gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa e l'applicazione della penale prevista dal presente Regolamento nei confronti dei responsabili inadempienti.

### **Articolo 43 - Cancellazione delle scritte dagli edifici pubblici**

1. Il Comune, per il tramite del Gestore del servizio di igiene urbana, provvede alla cancellazione delle scritte e dei graffiti di qualsiasi natura dalle superfici esterne degli edifici pubblici.
2. La cancellazione viene eseguita mediante copertura con vernice o con altre tecniche ritenute più idonee ed opportune.
3. La cancellazione di scritte o graffiti da edifici o monumenti di interesse storico/artistico, viene eseguita con la supervisione, o direttamente a cura, dell'Area Cultura del Comune di Trieste.

### **Articolo 44 - Deaffissione dei supporti pubblicitari affissi fuori dagli spazi consentiti.**

1. Il Comune, per il tramite del Gestore del servizio di igiene urbana, provvede alla deaffissione dei supporti pubblicitari eventualmente affissi fuori dagli spazi consentiti.

### **Articolo 45 - Sgombero della neve e del ghiaccio**

1. In caso di nevicata e/o gelate il Comune, per il tramite del Gestore del servizio, provvede a sgomberare la neve o il ghiaccio dalle carreggiate e dai marciapiedi nei

punti e secondo i criteri di priorità definiti dal “*Piano di Viabilità Invernale e Sgombero Neve su Strade Comunali*”.

**2.** L’attività di sgombero della neve e del ghiaccio dalle sedi stradali viene svolta sia manualmente che mediante l’impiego di specifici autocarri dotati di pala (“spazzaneve”) o di aspersori di sale o soluzioni saline (“spargisale”).

**3.** Al fine di impedire, o comunque contrastare, l’attecchimento della neve e la formazione del ghiaccio al suolo, il Gestore del servizio provvede anche ad azioni preventive di trattamento del manto stradale mediante “presalature”.

**4.** Allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi, per una larghezza di almeno 100 cm, sono inoltre obbligatoriamente tenuti:

- i proprietari o i gestori, pubblici o privati, di immobili e/o terreni per il tratto antistante l’immobile e/o il terreno di competenza, con esclusione dei tratti con negozi, botteghe, magazzini o esercizi vari;
- i proprietari o i gestori di pubblici esercizi ed attività commerciali o artigianali in genere (negozi, botteghe, magazzini, ecc.) per i tratti antistanti i vani delle rispettive attività;

**5.** Al fine di liberare, nei tratti sopradescritti, la neve ed il ghiaccio, i soggetti di cui al Comma 4 dovranno dotarsi di opportuna attrezzatura e materiale (pala metallica, sale stradale, ecc.).

**6.** La neve ed il ghiaccio raccolti dai soggetti di cui al Comma 4 dovranno essere ammassati sul bordo del marciapiedi, lato carreggiata o, comunque, evitando di intralciare i passaggi pedonali e, in generale, la circolazione veicolare o pedonale.

## TITOLO IV : CONTROLLI E SANZIONI

### Articolo 46 - Organi di vigilanza e controllo

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento, delle ordinanze sindacali emanate in materia, e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti:

- gli appartenenti alla Polizia Municipale del Comune di Trieste ;
- gli appartenenti alle Guardie Ambientali del Comune di Trieste;

All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento possono altresì procedere:

- gli appartenenti ai corpi od organi di Polizia statali;
- i funzionari del Comune di Trieste a ciò demandati con ordinanza del Sindaco;
- il personale ispettivo e di vigilanza dell'A.S.S. n. 1 "Triestina".

2. I soggetti indicati al precedente Comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia di igiene urbana ed all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

### Articolo 47 – Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

Art.	Descrizione	Minimo €	Massimo €	Pagamento in misura ridotta €
<b>TITOLO II - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO, ASPORTO ED AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI</b>				
<b>14</b>	Parcheggio o sosta di veicoli in prossimità dei contenitori stradali con conseguente intralcio o interruzione del servizio di asporto e del conferimento da parte degli utenti	Vengono applicate le sanzioni previste dagli Art.157 e 158 del D.Lgs.N.285 del 30/04/1992 e succ. mod. ed integr.(Codice della Strada)		
	Spostamento dei contenitori stradali dalla sede predefinita	50	300	<b>100</b>
	Apposizione non autorizzata di materiale propagandistico/informativo sui contenitori stradali	75	450	<b>150</b>
	Tracciatura di scritte o graffiti sui contenitori stradali	150	900	<b>300</b>
	Danneggiamento o manomissione dei contenitori stradali	150	900	<b>300</b>

16	Inottemperanza all'obbligo di conferire in modo opportunamente separato, e secondo le modalità definite dal Gestore del servizio, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata	50	300	100
	Conferimento di rifiuti indifferenziati nei contenitori destinati ai rifiuti differenziati	75	450	150
	Inottemperanza all'obbligo di proteggere le parti taglienti o acuminata dei rifiuti conferiti nei contenitori stradali	50	300	100
	Conferimento nei contenitori stradali di rifiuti non opportunamente chiusi in sacchi o simili	25	150	50
	Conferimento nei contenitori stradali di rifiuti da imballaggio in cartone non opportunamente sminuzzati e piegati al fine di ridurne il volume	25	150	50
	Conferimento nei contenitori stradali di rifiuti urbani pericolosi, o speciali non assimilati, o ingombranti, o apparecchiature elettriche ed elettroniche, o sostanze liquide, o rifiuti inerti da costruzione e demolizione, o parti di veicoli, o materiali accesi, o rifiuti che possono danneggiare i mezzi e gli impianti del Gestore del servizio	250	1500	500
	Mancata chiusura del coperchio del contenitore stradale	25	150	50
	Rovistamento, cernita e recupero di rifiuti conferiti nei contenitori stradali	25	150	50
Conferimento al servizio pubblico di raccolta istituito dal Comune di Trieste di rifiuti prodotti al di fuori del suo territorio e/o la cui gestione ricada nella competenza di altri soggetti.	100	600	200	
<b>TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL TERRITORIO</b>				
22	Abbandono di rifiuti non ingombranti e non pericolosi sul suolo pubblico	25	155	50
23	Abbandono di rifiuti non ingombranti e non pericolosi sul suolo pubblico	25	155	50
	Abbandono di rifiuti ingombranti o pericolosi sul suolo pubblico	105	620	206,67
	Inottemperanza all'obbligo di raccogliere e smaltire correttamente i rifiuti abbandonati	100	600	200
25	Introduzione nelle caditorie, nelle griglie e lungo le cunette stradali, di rifiuti di qualsiasi natura, acque putride, liquidi colorati o oleosi	50	300	100
26	Introduzione, nei cestini stradali, di rifiuti pericolosi, ingombranti, o di origine domestica, o prodotti da attività commerciali o di servizio	150	900	300
	Introduzione, nei posacenere associati ai cestini stradali, di mozziconi di sigarette/sigari non spenti o altri materiali	25	150	50
	Rovistamento, cernita e recupero di rifiuti conferiti nei cestini stradali	25	150	50
	Spostamento dei cestini stradali dalla sede predefinita	50	300	100
	Apposizione non autorizzata di materiale propagandistico/informativo sui cestini stradali	50	300	100

	Tracciatura di scritte o graffiti sui cestini stradali	150	900	<b>300</b>
	Danneggiamento o manomissione dei cestini stradali	150	900	<b>300</b>
<b>27</b>	Lordatura del suolo pubblico con liquidi o materiali imbrattanti o maleodoranti	250	1500	<b>500</b>
	Lordatura del suolo pubblico con minzioni e/o deiezioni umane	250	1500	<b>500</b>
<b>30</b>	Inottemperanza all'obbligo, per i conduttori di animali, di essere muniti di paletta, sacchetto o altro adeguato strumento utile alla raccolta delle deiezioni prodotte dagli animali stessi	100	600	<b>200</b>
	Inottemperanza all'obbligo, per i conduttori di animali, di raccogliere e conferire opportunamente nei contenitori stradali le deiezioni prodotte dagli animali stessi	125	750	<b>250</b>
	Inottemperanza all'obbligo, per i conduttori di animali, di impedire che gli stessi urinino su portoni, porte e vetrine di negozi, mezzi di trasporto	50	300	<b>100</b>
<b>31</b>	Abbandono, deposito o affissione, non consentiti, di volantini o altro materiale propagandistico/informativo	250	1500	<b>500</b>
<b>32</b>	Mancata pulizia delle aree di uso comune dei fabbricati e delle aree scoperte private	250	1500	<b>500</b>
<b>33</b>	Mancata pulizia dei terreni non edificati	250	1500	<b>500</b>
<b>34</b>	Mancata pulizia delle aree in concessione a gestori di parcheggi per autovetture	150	900	<b>300</b>
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza destinate ai parcheggi per autovetture	100	600	<b>200</b>
<b>35</b>	Mancata pulizia delle aree in concessione a pubblici esercizi	150	900	<b>300</b>
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree in concessione ai pubblici esercizi	100	600	<b>200</b>
	Inottemperanza all'obbligo di posizionare e vuotare contenitori per rifiuti e posaceneri all'interno dell'area in concessione a pubblici esercizi	100	600	<b>200</b>
<b>36</b>	Mancata pulizia delle aree di competenza, non in concessione, prospicienti i pubblici esercizi	150	900	<b>300</b>
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza prospicienti i pubblici esercizi	100	600	<b>200</b>
	Inottemperanza all'obbligo di posizionare e vuotare posaceneri in prossimità degli ingressi e/o sulle postazioni esterne "poggiabicchieri-poggiagomiti" dei pubblici esercizi	100	600	<b>200</b>
<b>37</b>	Mancata pulizia delle aree occupate da postazioni informative, pubblicitarie e simili	150	900	<b>300</b>
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza occupate dai postazioni informative, pubblicitarie e simili	100	600	<b>200</b>

<b>38</b>	Mancata pulizia delle aree occupate dai posti di vendita fissi o ambulanti	150	900	<b>300</b>
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza occupate dai posti di vendita fissi o ambulanti	100	600	<b>200</b>
<b>39</b>	Mancata pulizia delle aree in concessione a circhi, "luna-park" e spettacoli viaggianti simili	150	900	<b>300</b>
	Conferimento dei rifiuti prodotti da circhi, "luna-park" e simili, in modo non differenziato o, comunque, difforme dalle indicazioni del Gestore del servizio	150	900	<b>300</b>
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori dell'area in concessione a circhi, "luna-park" o spettacoli viaggianti simili	100	600	<b>200</b>
<b>40</b>	Mancata protezione del suolo per evitare imbrattamenti nel corso di manifestazioni pubbliche	250	1500	<b>500</b>
	Conferimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche in modo non differenziato o, comunque, difforme dalle indicazioni del Gestore del servizio	150	900	<b>300</b>
<b>41</b>	Mancata pulizia del suolo dai rifiuti generati da operazioni di carico e scarico merci	100	600	<b>200</b>
<b>42</b>	Mancata adozione di opere o provvedimenti utili ad evitare l'imbrattamento delle strade o l'otturazione dei sistemi di captazione delle acque meteoriche da parte dei cantieri	150	900	<b>300</b>
<b>45</b>	Inottemperanza all'obbligo, per i proprietari o i gestori di immobili e/o terreni e per i proprietari o i gestori di pubblici esercizi e attività commerciali in genere (negozi, botteghe, magazzini, ecc.) di sgombero della neve e del ghiaccio per i tratti di rispettiva competenza	50	300	<b>100</b>
	Inottemperanza all'obbligo, per i proprietari o i gestori di immobili e/o terreni, i proprietari o i gestori di pubblici esercizi e attività commerciali in genere (negozi, botteghe, magazzini, ecc.) di dotarsi di adeguata attrezzatura atta allo sgombero della neve e del ghiaccio	100	600	<b>200</b>
Per tutte le altre violazioni, non espressamente indicate, alle norme del presente Regolamento (salvo diverse disposizioni di Legge)		50	300	<b>100</b>

2. Le norme sanzionatorie di cui al precedente Comma 1, riguardanti esclusivamente il conferimento differenziato nei contenitori, sono applicabili con decorrenza 31.12.2011, al fine di consentire alla popolazione la possibilità di adeguare gradualmente le proprie abitudini e di essere portati completamente a conoscenza del nuovo Regolamento in materia. Dalla stessa data le medesime sono applicabili esclusivamente in caso di ottemperanza del Comma 1 dell'Articolo 14 del presente Regolamento.



## **TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 48 - Osservanza di altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006, le successive modificazioni ed aggiornamenti, le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.

2. Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente Regolamento incompatibili e contrastanti con le normative nazionali e regionali successivamente entrate in vigore.

3. Si intendono abrogate le disposizioni del precedente “Regolamento della Nettezza Urbana” del Comune di Trieste e dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

### **Articolo 49 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione a termini di Legge.